



## **Delibera della Giunta Regionale n. 314 del 08/08/2014**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

"TUTELA DELLA BUFALA MEDITERRANEA LEGGE REGIONALE 3/2005 - RICHIESTA AIUTO DI STATO"

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Direzioni Generali e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dai Direttori a mezzo di sottoscrizione della presente**

#### **PREMESSO**

- a. che la Legge regionale n°3 del 7 febbraio 2005 prevede all'articolo 1, comma 3, la concessione di un indennizzo integrativo regionale fino al raggiungimento del valore di mercato, da erogare ai proprietari di animali della specie bufalina abbattuti perché riconosciuti infetti da una malattia per la quale sussiste l'obbligo di abbattimento, subordinandone l'erogazione alla adozione di una decisione positiva da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato;
- b. che a seguito di apposita richiesta presentata dalla Regione Campania, ai sensi del Regolamento (CE) 1857/2006 che definisce le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, la Commissione europea in data 5 giugno 2009 ha pubblicato sulla GUCE l'avvenuta approvazione dell'aiuto di Stato, identificato con n°XA72/09, concernente gli " *indennizzi integrativi regionali per l'abbattimento di animali della specie bufalina infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica*", la cui base normativa è rappresentata dalla Delibera di G.R. 1497 del 29 settembre 2006 e s.m. e i. ed avente scadenza il 31 dicembre 2012;
- c. che con Delibera di Giunta n. 415 del 9 agosto 2012 è stato prorogato tale termine al 30 giugno 2014;

#### **CONSIDERATO**

- a. che, nonostante le AASSLL abbiano attuato le azioni previste dal piano nazionale di eradicazione e, sebbene il numero di focolai di brucellosi e tubercolosi bufalina nel territorio regionale sia notevolmente diminuito, non sono state ancora raggiunte le condizioni previste per l'acquisizione della qualifica di territorio indenne e/o ufficialmente indenne da tali malattie;
- b. che nel corso della prosecuzione delle attività di controllo previste dal piano nazionale oltre il termine di scadenza dell'aiuto fissato al 30 giugno c.a., si prevede saranno riscontrate ulteriori positività ai test di screening, con conseguente abbattimento dei bufali infetti e corresponsione dell'indennizzo integrativo previsto dalla Legge regionale 3/2005;

#### **RILEVATO,**

- a. che il periodo di validità dell'autorizzazione comunitaria all'aiuto di Stato non è sufficiente a coprire il prosieguo delle attività di risanamento che comporteranno ulteriori abbattimenti con evidenti ripercussioni negative sulla filiera produttiva;

#### **VISTI**

- a. il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- b. gli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020" pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C/204 del 1° luglio 2014;

#### **CONSIDERATO**

- a. che il citato Regolamento (UE) n. 702/2014 prevede all'art. 26 che gli aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni previste dal medesimo articolo;

#### **VISTO**

- a. il parere contabile sul presente provvedimento di cui alla nota prot. 0412680 del 17/6/2014 della U.O.D. "bilancio annuale e pluriennale di previsione", con il quale pur confermando per gli anni 2014, 2015 e 2016 l'idonea dotazione del capitolo 7628, la cui competenza per ciascuno degli anni in questione ammonta ad € 5.000.000, vengono evidenziate incongruenze nella durata del Piano e nell'articolazione della previsione di spesa;

#### **VALUTATO**

- a. che dette incongruenze sono superate in considerazione della durata del piano straordinario regionale per il controllo della brucellosi bufalina in Provincia di Caserta 2014/2016, in corso di approvazione, che risulta essere equivalente a quella del bilancio pluriennale vigente di cui alla L.R. 3/2014 e che l'ammontare dell'aiuto di Stato per il 2014 include, dell'intero importo di € 4.500.000 per tale anno, solo la quota prevista per il periodo 30 giugno/31 dicembre di € 2.500.000, essendo il semestre precedente già incluso nell'aiuto di Stato n° XA72/09, con scadenza 30 giugno 2014;

#### **RITENUTO**, pertanto, necessario

- a. chiedere il riconoscimento comunitario in regime di esenzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, fino al 30 giugno 2016 a decorrere dal 30 giugno 2014, per la concessione dell'indennizzo integrativo previsto dalla L.R. n. 3/2005;
- b. prevedere nel periodo 30 giugno 2014 – 31 dicembre 2016 l'erogazione del citato aiuto di Stato per complessivi € 8.5 milioni, ripartito nel seguente modo: € 2,5 milioni per il periodo 30 giugno/31 dicembre 2014, compreso nell'importo complessivo per tale anno di € 4.500.000, € 3 milioni per l'anno 2015 e € 3 milioni per l'anno 2016;

#### **VISTI**

- a. il DPR 8 febbraio 1954 n. 320 ad oggetto Regolamento di Polizia Veterinaria e s.m.i.;
- b. i Decreti del Ministero della Sanità nn. 592/95, 651/94 e 358/96 e s.m.i. concernenti i piani nazionali di eradicazione dalla tubercolosi bovina e bufalina, dalla brucellosi bovina e bufalina e dalla leucosi enzootica bovina e bufalina;

#### **PROPONE**, e la Giunta in conformità, a voto unanime

#### **DELIBERA**

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. di prorogare fino al 31 dicembre 2016, a decorrere dal 30 giugno 2014, la concessione degli indennizzi integrativi regionali previsti dalla Legge regionale n. 3/2005, per i quali la Regione Campania produrrà domanda di riconoscimento in esenzione come aiuto di Stato ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 del 1 luglio 2014, relativo all'applicazione degli articolo 107 e 108 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
  - 1.
2. prevedere nel periodo 30 giugno 2014 – 31 dicembre 2016 l'erogazione del citato aiuto di Stato per complessivi € 8.5 milioni, ripartito nel seguente modo: € 2,5 milioni per il periodo 30 giugno/31 dicembre 2014, compreso nell'importo complessivo per tale anno di € 4.500.000, € 3 milioni per l'anno 2015 e € 3 milioni per l'anno 2016;
3. di imputare le spese riconducibili all'erogazione dell'indennizzo integrativo previsto dalla L.R. n. 3/2005 al capitolo 7628, secondo la classificazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011:

Capitolo di Spesa	Titolo	Missione	Programma	Macroaggregato	IV Piano dei Conti	Cofog	Cod.UE	SIOPE (Cod.Bilancio)
7628	1	13	01	104	1.04.01.02.000	07.4	4	1.05.03

del corrente esercizio finanziario e di rinviare, per i successivi esercizi finanziari, alle risorse appostate nei relativi bilanci regionali;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale 06 del Dipartimento 52 per la successiva notifica di esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1857/2006 per l'avvio delle procedure di notifica;
5. di trasmettere il presente provvedimento al bollettino ufficiale per la pubblicazione